




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2643

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio

N. 388 – 3 novembre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2643

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di
lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del
fenomeno migratorio

(Conversione in legge del DL n. 146 del 2025)

N. 388 – 4 novembre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI FORNITE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI	- 3 -
ARTICOLO 2	- 6 -
SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON LAVORATORI STRANIERI	- 6 -
ARTICOLO 3	- 9 -
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ATTESA DELLA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	- 9 -
ARTICOLO 4	- 10 -
PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI PER CASI SPECIALI	- 10 -
ARTICOLO 5	- 16 -
INGRESSI FUORI QUOTA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI PER L'ASSISTENZA DI GRANDI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ	- 16 -
ARTICOLO 6	- 17 -
PROGRAMMI DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	- 17 -
ARTICOLO 7	- 18 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI DI CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE	- 18 -
ARTICOLO 8	- 19 -
PROROGA DEL «TAVOLO OPERATIVO PER LA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA STRATEGIA DI CONTRASTO AL CAPORALATO E ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA» E AMPLIAMENTO DEI PARTECIPANTI	- 19 -
ARTICOLO 9	- 21 -
ACCESSO AL FONDO PER IL CONTRASTO DEL RECLUTAMENTO ILLEGALE DELLA MANODOPERA STRANIERA	- 21 -
ARTICOLO 10	- 22 -
MISURE PER IL POTENZIAMENTO TECNICO-LOGISTICO DEL PUNTO DI CRISI DI LAMPEDUSA	- 22 -
ARTICOLO 11	- 23 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 23 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2643
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Kelany (FDI)
Commissione competente:	I (Affari Costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Il provvedimento, che è stato assegnato, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali), è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Nulla osta al lavoro subordinato e controlli sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri

Le norme modificano alcune disposizioni del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

In particolare, vengono modificati gli articoli 22, comma 5 e 24, comma 2, relativi al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione. La novella prevede che il complessivo termine massimo di sessanta giorni previsto per il suddetto rilascio decorra dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso anziché dalla presentazione della richiesta. Analogamente, il termine di venti giorni previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale decorre dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso [comma 1, lettere *a*) e *b*)].

La relazione illustrativa chiarisce che a seguito delle modifiche il *dies a quo* non si individua più nella data di presentazione della domanda (*click day*), bensì nel momento in cui la domanda stessa viene imputata alla quota di ingresso. Esso, infatti, può intervenire anche successivamente al *click day* e oltre il termine previsto per l'istruttoria, con conseguente attivazione dell'automatismo del silenzio-assenso.

Viene altresì inserito il comma 1.1 all'articolo 27, relativo all'ingresso per lavoro in casi particolari. Si prevede che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro, le amministrazioni effettuino i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 prevede che le amministrazioni siano tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. In caso di irregolarità o di omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario ne dà notizia all'interessato che è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi

I suddetti controlli sono previsti anche con riferimento all'ingresso e soggiorno per ragioni di volontariato (articolo 27-*bis*, comma 3) e per motivi di ricerca (articolo 27-*ter*, comma 4), all'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (articolo 27-*quater*, comma 4), all'ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari (articolo 27-*quinquies*, comma 7-*bis*, come inserito dalle disposizioni in esame) e all'ingresso e soggiorno per stranieri in possesso di permesso per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro

Stato membro (articolo 27-*sexies*, comma 4-*bis*, come inserito dalle disposizioni in esame) [comma 1, lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*]).

La relazione illustrativa afferma che l'intervento normativo tiene conto dei risultati positivi conseguiti, nel corso dell'attuazione del decreto flussi 2025, per effetto del controllo preventivo assicurato dall'interoperabilità tra il dedicato sistema informatico di presentazione delle domande del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e i servizi dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). Infatti, tale controllo ha contribuito ad assicurare maggiore efficienza ed efficacia all'attività amministrativa di competenza degli sportelli unici per l'immigrazione, atteso che, solo in caso di esito favorevole dello stesso, l'istante poteva procedere ad avviare l'istruttoria investendo, così, gli sportelli unici dell'esame dell'istanza di nulla osta. La disposizione in argomento, pertanto, provvede a garantire l'applicazione di tale forma di controllo preventivo della domanda del datore di lavoro alle fattispecie di ingresso di lavoratori stranieri che, non rientrando nel meccanismo del decreto flussi e non essendo soggette all'istituto della precompilazione, risultano escluse dal citato controllo.

La relazione precisa altresì che i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro sono effettuati in modo sistematico – e non a campione – grazie alla suddetta interoperabilità tra i sistemi informatici. Tali verifiche, che sono quindi le stesse previste in fase di precompilazione, saranno effettuate per tutte le domande e saranno preliminari all'invio della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro.

La relazione tecnica afferma che le novelle, da un lato, modificano il *dies a quo* di decorrenza del termine previsto ai fini dell'adozione del nulla osta per lavoro subordinato, senza comportare *ex se* quale effetto un incremento delle domande da parte dei datori di lavoro e dei conseguenti nulla osta da emettere previa istruttoria; dall'altro, introduce a regime il sistema di verifiche preventive sulle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro, già sperimentato in sede di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 145 del 2024, mediante l'utilizzo di un applicativo informatico che opera con automatismi a regime, e pertanto, senza aggravii lavorativi a carico del personale in servizio presso gli Sportelli unici immigrazione delle Prefetture-UTG.

Pertanto, le modifiche normative introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcune disposizioni del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

In particolare, viene modificato il *dies a quo* relativo al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato che decorre dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso, anziché dalla presentazione della richiesta come finora previsto a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che, come precisato dalla RT, la modifica non influisce sul numero di domande presentate, bensì solo sul periodo di tempo previsto ai fini dell'adozione del nulla osta, non comportando quindi aggravii amministrativi.

Viene altresì previsto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro, che le amministrazioni effettuino i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite da datore di lavoro anche con riferimento alle fattispecie di ingresso di lavoratori stranieri per casi particolari che, non rientrando nel meccanismo del decreto flussi e non essendo soggette all'istituto della precompilazione, ne erano finora escluse.

La relazione tecnica e la relazione illustrativa precisano che i controlli saranno effettuati grazie all'interoperabilità tra il dedicato sistema informatico di presentazione delle domande del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e i servizi dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), che opera con automatismi a regime e, pertanto, senza aggravii lavorativi a carico del personale.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 2

Semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri

Le norme integrano alcune disposizioni del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

In particolare, vengono introdotti i commi 2-*bis*.1 e 2-*bis*.2 all'articolo 22, in materia di lavoro subordinato svolto da lavoratori stranieri.

Le novelle prevedono che i datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3¹, che intendono presentare, nei giorni indicati, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato prestato da lavoratori stranieri, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 [comma 1, lettera *a*), *cpv.* 2-*bis*.1].

L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 prevede che le amministrazioni siano tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. In caso di irregolarità o di omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario ne dà notizia all'interessato che è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

La relazione illustrativa evidenzia che l'applicazione la precompilazione delle istanze assicura indubbi vantaggi in termini di maggior efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Infatti, durante la fase della precompilazione viene svolto un preventivo controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro grazie all'interoperabilità tra il dedicato sistema informatico di presentazione delle domande del Ministero dell'interno e i servizi dell'Unioncamere, dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e dell'AgID.

¹ L'articolo 24-*bis*, commi da 1 e 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate sia demandata ai professionisti, di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Le verifiche tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione. Detta asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico apposito protocollo.

I datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità relative ai decreti-flussi interessati. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa [comma 1, lettera a), *cpv. 2-bis.2*].

La relazione illustrativa chiarisce che la novella provvede a consolidare a regime, per i singoli datori di lavoro, la previsione normativa del limite massimo di tre richieste di nulla osta che possono essere presentate in occasione dei decreti flussi, introdotta dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2024 in relazione alle quote d'ingresso previste per l'anno 2025.

Contestualmente, per ragioni di coordinamento formale viene modificato il successivo articolo 24 specificando che le suddette disposizioni si applicano anche agli ingressi di lavoratori stranieri per il lavoro subordinato stagionale [comma 1, lettera b)].

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame consolidano a regime l'istituto della precompilazione delle richieste di nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, già introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2024, relativamente al decreto flussi per l'anno 2025.

Tale istituto è volto ad agevolare l'attività dei datori di lavoro e, contestualmente, a garantire il controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai predetti ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

L'espletamento sistematico delle verifiche è assicurato attraverso l'interoperabilità delle banche dati degli organismi competenti (Unioncamere, Agenzia delle entrate, AGID) garantita nel sistema informatico già in uso presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-UTG. Conseguentemente, le attività di controllo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, le modifiche normative introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcune disposizioni del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, vengono stabilizzati, nell'ambito dei procedimenti di ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, l'istituto della precompilazione delle richieste di nulla

osta nonché le modalità di svolgimento dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro.

La relazione tecnica, come già chiarito per quanto riguarda il precedente articolo 1, assicura che le verifiche saranno svolte, grazie all'interoperabilità delle banche dati degli organismi competenti (Unioncamere, Agenzia delle entrate, AGID) garantita nel sistema informatico già in uso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica.

Si prevede altresì che i datori di lavoro possano presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità relative ai decreti-flussi interessati. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, nonché tramite soggetti abilitati o autorizzati.

Al riguardo, non si formulano osservazioni attese la natura ordinamentale della norma.

ARTICOLO 3

Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 5, comma 9-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che consente al lavoratore straniero, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni per il suddetto rilascio.

La novella provvede a disciplinare la deroga in senso più estensivo prevedendo, tra l'altro:

- l'inclusione delle ipotesi di conversione del rapporto di lavoro (da stagionale a non stagionale, ad esempio) tra i casi in cui è consentito il soggiorno in deroga;
- un riferimento più generico allo "straniero", in luogo del "lavoratore straniero".

La relazione illustrativa chiarisce che la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa è consentita anche in caso di permesso di soggiorno per motivi familiari o per casi speciali in favore delle vittime di sfruttamento lavorativo.

La relazione tecnica afferma che le norme comportano la modifica del comma 9-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, introducendo la possibilità di svolgere

regolare attività lavorativa anche in attesa della conversione del permesso di soggiorno, così come già avviene per i casi di attesa di rilascio o rinnovo.

La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in ragione del carattere squisitamente ordinamentale della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sostituiscono integralmente l'articolo 5, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, rivedendo in senso estensivo le norme che consentono al lavoratore straniero, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, di rimanere legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni per il suddetto rilascio.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale della norma, evidenziata anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 4

Permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali

Le norme modificano gli articoli da 18 a 18-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che riguardano alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari.

La relazione illustrativa, con riferimento alle predette disposizioni, precisa che esse mirano a rafforzare la parità di trattamento e ad ampliare la rete di protezione a categorie particolarmente vulnerabili; con riferimento all'assegno di inclusione, la relazione afferma che tale strumento, oltre a garantire un sostegno economico immediato, costituisce parte integrante di un percorso di inclusione sociale e lavorativa, collegato a servizi e politiche attive.

In particolare:

- modificano l'articolo 18, comma 4, e l'articolo 18-*ter*, comma 3, in materia di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Si tratta del permesso di soggiorno rilasciato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, laddove siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per l'incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita a delitti connessi allo sfruttamento della prostituzione (articolo 3 della legge n. 75 del 1958) e ad altri delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (dall'articolo 380 del Codice di procedura penale). Esso è rilasciato dal questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il

parere favorevole della stessa autorità, per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del successivo articolo 18-*ter* riguarda invece gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La novella amplia da 6 mesi a un anno la durata dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri per motivi di protezione sociale (vittime di tratta o grave sfruttamento) e di quelli rilasciati alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In entrambi i casi si prevede, inoltre, la possibilità di prorogare la durata del permesso di un ulteriore anno per consentire l'inserimento socio-lavorativo [comma 1, lettera *a*), numero 1 e comma 1, lettera *c*)];

- inseriscono il comma 4-*bis* all'articolo 18, riconoscendo ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione. A tal fine, per i suddetti soggetti non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 48 del 2023. Con modifiche all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, relativo al rilascio di soggiorno per le vittime di violenza domestica, le suddette disposizioni relative all'assegno di inclusione sono estese anche a tale tipologia di soggetti [comma 1, lettera *a*), numero 2 e comma 1, lettera *b*)].

Il Capo I del decreto-legge n. 48 del 2023 (articoli da 1 a 13) ha previsto l'istituzione dell'Assegno di inclusione, quale strumento nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera *a*) prevede che, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente debba essere cumulativamente: cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello *status* di protezione internazionale; al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; residente in Italia. Quest'ultimo requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza prevista dal comma 4 del medesimo articolo.

L'articolo 2, comma 2, lettera *b*), prevede invece limiti connessi al valore ISEE e al reddito familiare, nonché al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo familiare del richiedente.

Viene inoltre modificato l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2024, che prevede misure di assistenza in favore dei lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del sopra richiamato articolo 18-*ter*, del decreto legislativo n.

286 del 1998 (permesso di soggiorno per “casi speciali” quali soggetti vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 145 del 2024 consentono l'ammissione del lavoratore a misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo (commi 1 e 2), nonché al beneficio dell'assegno di inclusione (comma 3).

La novella esclude per i parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore l'applicazione dei benefici dell'assegno di inclusione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023 (comma 2).

La relazione illustrativa afferma che la modifica in questione elimina un'ambiguità interpretativa che sembrava riconoscere ai familiari un diritto autonomo all'assegno di inclusione, laddove invece la prestazione è calcolata sull'ISEE complessivo del nucleo familiare. In tal modo si tutela la coerenza del sistema, evitando duplicazioni di benefici non coerenti con la natura della misura.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge n. 48 del 2023 (comma 3).

L'articolo 13, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge n. 48 del 2023 autorizza per l'Assegno di inclusione (articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6), al netto delle risorse finalizzate agli incentivi all'occupazione in favore dei datori di lavoro e dei soggetti di intermediazione, la spesa di 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

La relazione tecnica afferma che l'intervento normativo modifica gli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di uniformare la disciplina relativa alla durata dei permessi di soggiorno - da 6 a 12 mesi - rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo.

Relativamente all'estensione del diritto all'assegno di inclusione, già previsto per le vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai titolari di permessi rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-*bis*, l'accesso all'assegno di inclusione trova la relativa copertura nelle risorse specificamente destinate alla misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. Dai dati dell'Osservatorio Statistico relativo all'Assegno di inclusione, emerge che al 31 dicembre 2024 sono stati circa 760.000 i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno, pari a 1,82 milioni di persone, che hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità del beneficio. Stante il numero esiguo di nuovi potenziali beneficiari attesi in attuazione del provvedimento in esame resta invariata la copertura finanziaria già prevista dal decreto-legge n. 48 del 2023.

A tal proposito si evidenzia che i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 sono stati 113 nel 2023, mentre lo *stock* complessivo dei titolari di tale tipologia di permesso è pari a 346. Anche i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del nuovo articolo 18-*ter* sono stati di poco superiore ai 100 nei primi sei mesi dall'entrata in vigore della nuova norma, incidendo quindi in misura minima sulla potenziale platea dei destinatari della misura.

Va infine tenuto in considerazione che le vittime di tratta e violenza domestica sono di regola ospitate in strutture a totale carico pubblico, e in tali casi viene meno il diritto all'Assegno di inclusione.

Pertanto, stimando prudenzialmente che la platea dei nuovi beneficiari aventi diritto all'ADI sia pari al 10% del totale dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18-*ter* del TUI e assumendo come valore medio mensile dell'ADI l'importo di 729 euro (come risultante per i cittadini stranieri dall'ultimo rapporto INPS), l'onere finanziario annuo a partire dal 2026 risulterebbe pari a 303.000 euro, che, sulla base degli andamenti riscontrati in sede di monitoraggio relativi al periodo a tutto agosto 2025 e considerati anche in via prospettica, non comporta, nella dimensione indicata, la necessità di un incremento del relativo limite di spesa [autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge n. 48 del 2023], non derivandone, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano gli articoli da 18 a 18-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che disciplinano alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari.

In primo luogo, viene ampliato da 6 mesi a un anno la durata dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri per motivi di protezione sociale (vittime di tratta o grave sfruttamento) e di quelli rilasciati alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo altresì la possibilità di prorogare la durata del permesso di un ulteriore anno per consentire l'inserimento socio-lavorativo.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle modifiche. Viene altresì riconosciuta ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (articolo 18 del TUI) e per aver subito violenza domestica (articolo 18-*bis* del TUI) la possibilità

di beneficiare dell'assegno di inclusione. Tale misura, finora prevista nel TUI solo per i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai soggetti vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 18-*ter* del TUI), viene quindi estesa a nuove categorie di beneficiari, disapplicando per questi ultimi i requisiti di residenza e quelli legati alla fascia di reddito. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge n. 48 del 2023.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, la RT afferma che l'onere finanziario annuo a partire dal 2026 risulterebbe pari a 303.000 euro e che, sulla base degli andamenti riscontrati in sede di monitoraggio relativi al periodo a tutto agosto 2025 e considerati anche in via prospettica, non comporta la necessità di un incremento del relativo limite di spesa. La RT non include nella platea dei beneficiari i titolari di permesso di soggiorno vittime di violenza domestica (articolo 18-*bis*) poiché sostiene che "le vittime di tratta e violenza domestica sono di regola ospitate in strutture a totale carico pubblico, e in tali casi viene meno il diritto all'assegno di inclusione".

Tutto ciò premesso, pur tenendo conto del meccanismo di monitoraggio previsto dalla legislazione vigente (articolo 13, commi da 11 a 13, del decreto-legge n. 48 del 2023)², appare

² Si ricorda che l'articolo 13, commi da 11 a 13, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che, ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l'INPS accantoni, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate (comma 11).

L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili (comma 12).

necessario acquisire chiarimenti circa la determinazione della platea interessata, che la RT stima "pari al 10 per cento del totale dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18-ter del TUI", senza fornire supporto a sostegno di tale ipotesi. La medesima RT si limita infatti ad affermare che "i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del nuovo articolo 18-ter sono stati di poco superiori ai 100 nei primi sei mesi dall'entrata in vigore della nuova norma". In realtà, la stima di 303.000 euro annui sembra coerente con un diverso calcolo, basato su:

- il 10 per cento dello *stock* dei titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (articolo 18 del TUI), quantificato in 346 persone secondo la RT;
- un importo medio mensile dell'assegno di inclusione pari a 729 euro, per 12 mesi³.

Questa impostazione risulterebbe infatti più plausibile, in quanto il calcolo risulterebbe effettuato sulla nuova platea dei beneficiari e non su quella corrispondente alla vecchia platea di cui all'articolo 18-ter. Ciò posto, appare comunque opportuno che il Governo fornisca dati a supporto dell'ipotesi di adesione del 10 per cento formulata dalla relazione tecnica considerato che le modifiche normative introdotte, nell'ampliare la platea potenziale dei beneficiari, eliminano i requisiti di residenza e di reddito per le nuove categorie - tenendo invece fermi quelli legati alla presenza di almeno un membro minorenni, disabile, over 60 o in condizione di svantaggio certificato.

Riguardo alla congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge n. 48 del 2023, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la RT afferma che tale valutazione è stata effettuata "sulla base degli andamenti riscontrati in sede di monitoraggio relativi al periodo a tutto agosto 2025 e considerati anche in via prospettica".

Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure (comma 13).

³ 34,66 (34 per cento di 346)*729 euro (importo medio mensile ADI)*12 mensilità = 303.205,68 euro

Dall'elaborazione dei dati reperibili nell'Appendice statistica dell'Osservatorio INPS sull'Assegno di inclusione del luglio 2025, si osserva che nel 2024 l'onere è stato 4.521,8 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento di 5.573,8 milioni di euro. Nei primi 6 mesi del 2025 i dati riportano un onere complessivo di 2.933,1 milioni di euro che, se proiettato per l'intero anno, risulterebbe di 5.886,2 milioni di euro, quindi superiore allo stanziamento di 5.731 milioni previsto dall'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023. Tuttavia, i dati specificano che la mensilità di aprile 2025 risulta anomala in quanto incorpora l'attribuzione d'ufficio dei carichi di cura spettanti su mensilità pregresse ed erogati in unica soluzione. La proiezione a 12 mesi delle cinque mensilità "regolari" (escludendo quindi quella di aprile) indica invece una stima di circa 5.477 milioni di euro.

Infine, viene modificato l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2024, che prevede misure di assistenza in favore dei lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno rilasciato alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 18-ter del TUI, tra le quali il beneficio dell'assegno di inclusione. La novella esclude l'applicazione di tale beneficio per i parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore.

La relazione illustrativa afferma che la modifica in questione elimina un'ambiguità interpretativa che sembrava riconoscere ai familiari un diritto autonomo all'Assegno di inclusione.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, posto che gli eventuali risparmi derivanti dalla novella in esame non vengono scontati nei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 5

Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità

Normativa vigente

L'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Decreto flussi) prevede, in via sperimentale per l'anno 2025, il rilascio di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per il lavoro subordinato, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), entro un numero massimo di 10.000 istanze, per l'assunzione di lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane. La richiesta di nullaosta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) e delle associazioni datoriali. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del Testo unico sull'immigrazione. I competenti Ispettorati territoriali del lavoro sono inoltre tenuti ad autorizzare eventuali cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi. La relazione tecnica afferma che

il regime sperimentale, valido per il solo 2025, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede lo svolgimento di attività già di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, del citato decreto legislativo e, pertanto, alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le norme, novellando l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2024 (Decreto flussi) prorogano per il triennio 2026-2028 il regime sperimentale, introdotto dalla norma novellata, per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità, entro un numero massimo annuo pari a 10.000 ingressi.

La relazione tecnica afferma che le amministrazioni coinvolte, compreso l'Ispettorato nazionale del Lavoro, provvederanno alla proroga nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano, per il triennio 2026-2028, il regime di accessi fuori quota per l'assunzione di un numero massimo di 10.000 lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità, già introdotto in via sperimentale per l'anno 2025. Il nulla osta è rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del Testo unico sull'immigrazione. La relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni le amministrazioni coinvolte provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, pur prendendo atto di tale affermazione, appare comunque opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi volti a confermare che, in occasione della fase sperimentale riferita all'anno 2025, sia stato effettivamente possibile gestire, con le risorse disponibili, l'incremento degli adempimenti attribuiti alle amministrazioni competenti, e a confermare la sostenibilità di tali adempimenti anche per il triennio 2026-2028.

ARTICOLO 6

Programmi di attività di volontariato

Le norme, intervenendo sull'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), prevedono che l'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale,

avvenga nell'ambito del contingente triennale, anziché annuale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La relazione tecnica fa presente che la cadenza triennale anziché annuale del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 27-*bis* è in linea con la cadenza temporale degli altri decreti che fissano i contingenti di ingresso e che la modifica riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che l'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale avvenga nell'ambito del contingente triennale, anziché annuale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale

La norma, intervenendo sull'articolo 29, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione- TUI), eleva da 90 a 150 giorni il termine entro cui gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture sono tenuti a rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare.

Si ricorda che il termine è stato da ultimo ridotto da 180 giorni a 90 giorni dall'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 2), decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. Alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari.

La relazione tecnica fa presente che la novella apportata all'articolo 29 del TUI è limitata alla modifica del termine procedimentale per il rilascio da parte degli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture – U.T.G. del nulla osta al ricongiungimento dei familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, elevato da novanta a centocinquanta giorni. La relazione tecnica afferma che la disposizione consentirebbe agli

uffici delle prefetture di lavorare in maniera più efficiente, disponendo di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle attività istruttorie. La RT conclude che l'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame eleva il termine di rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare da parte degli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture da 90 a 150 giorni.

In proposito, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma e il fatto che alla precedente modifica del predetto termine non erano stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 8

Proroga del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti

Normativa vigente

L'articolo 25-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 istituisce un "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" (Tavolo) con durata triennale, prorogabile per un ulteriore triennio. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria, costituita nell'ambito delle risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la partecipazione dei componenti al Tavolo, anche se soggetti esterni all'amministrazione, è gratuita ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 25-*ter*. Essa non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo i rimborsi per spese di viaggio e soggiorno che dipenderanno dalla frequenza degli incontri programmati, dai criteri per il rimborso delle spese ai partecipanti, dagli oneri per l'organizzazione degli eventi collegiali. Il comma 6 dello stesso articolo dispone che un ammontare pari a 7 milioni di euro sia trasferito dal Fondo nazionale per le politiche sociali al Fondo nazionale per le politiche migratorie a decorrere dall'anno 2019. La relazione tecnica chiarisce che tale trasferimento non comporta oneri, trattandosi di una diversa allocazione di risorse tra due Fondi iscritti entrambi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infine, il medesimo comma 6 dispone che la copertura degli oneri di funzionamento del tavolo sia posta a valere del Fondo nazionale per le politiche migratorie, che presenta una disponibilità di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Le norme, intervenendo sull'articolo 25- *quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, consentono ai rappresentanti degli enti religiosi civilmente riconosciuti di partecipare alle riunioni del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e, abrogano il comma 3 del medesimo articolo 25-*quater*, che limitava l'attività del tavolo a un triennio dalla sua costituzione, prorogabile per un ulteriore triennio.

La relazione tecnica spiega che la disposizione estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo Caporalato anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti e stabilizza l'operatività del Tavolo eliminando la disposizione che pone dei limiti temporali. Le modifiche, anche alla luce dei dati relativi all'ultimo triennio di operatività del Tavolo, secondo la relazione tecnica non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla luce del dettato dei commi 5 e 6 dell'articolo 25-*quater* del decreto legge n. 119 del 2018, l'eventuale onere finanziario legato alle spese di viaggio e soggiorno del componente aggiuntivo del Tavolo trovano la loro copertura nella dotazione finanziaria disponibile a legislazione vigente sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, consentono ai rappresentanti degli enti religiosi civilmente riconosciuti di partecipare alle riunioni del Tavolo per il contrasto al caporalato, di cui all'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, ed eliminano i limiti temporali alla sua operatività.

La relazione tecnica assicura che l'eventuale onere finanziario legato alle spese di viaggio e soggiorno del componente aggiuntivo del Tavolo trovano la loro copertura nella dotazione finanziaria disponibile a legislazione vigente sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In proposito, appare opportuno acquisire dal Governo i "dati relativi all'ultimo triennio di operatività del Tavolo", richiamati nella relazione tecnica, anche al fine di valutare i possibili effetti derivanti dalle modifiche normative introdotte, posto che, facendo riferimento a tali modifiche, la relazione tecnica menziona la presenza ai lavori del Tavolo di un solo componente aggiuntivo, mentre la norma, in realtà, non prevede un numero massimo di rappresentanti degli enti religiosi ammessi a partecipare al Tavolo medesimo.

ARTICOLO 9

Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

Normativa previgente L'articolo 1, commi 888 e 889, della legge n. 207 del 2024, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 888).

Al Fondo accedono gli enti del Terzo settore che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati, autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa (comma 889).

Le norme, modificando l'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), precisano i requisiti di autorizzazione o accreditamento che gli enti del Terzo settore devono possedere per poter accedere alle risorse del Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera, istituito al precedente comma 888 e finanziato con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In particolare, gli enti del terzo settore devono essere, in alternativa:

- autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La relazione tecnica ricorda che il comma 888 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 ha istituito un Fondo dedicato al contrasto del reclutamento illegale di manodopera straniera, con particolare riferimento agli ospiti delle strutture di accoglienza. La misura prevede uno stanziamento di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La disposizione, modificando il comma 889 del medesimo articolo 1, delinea con maggiore chiarezza la platea dei soggetti che possono accedere al predetto Fondo. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che l'autorizzazione di spesa con la quale è stato istituito il fondo è formulata in termini di limite massimo di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, precisano i requisiti che gli enti del Terzo settore devono possedere per poter accedere alle risorse del Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che le risorse iscritte nel predetto Fondo rappresentano un limite massimo di spesa.

ARTICOLO 10

Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa

Le norme, novellando l'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, prevedono che il Ministero dell'interno possa continuare ad avvalersi, per la gestione del punto di crisi di Lampedusa, della Croce Rossa Italiana per un ulteriore biennio (2025-2027).

La relazione tecnica richiama il contenuto della norma e afferma che, riguardo ai profili di costo, per quanto concerne le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno in capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'applicazione di tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, prevedono che il Ministero dell'interno possa continuare ad avvalersi, per la gestione del punto di crisi di Lampedusa, della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) per un ulteriore biennio (2025-2027).

Si ricorda che la relazione tecnica riferita alla disposizione ora modificata affermava, con riguardo ai profili di costo relativi alla gestione dell'*hotspot* di Lampedusa, che l'applicazione della norma non comportava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la C.R.I. erogava le prestazioni previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 29 gennaio 2021.

Tutto ciò considerato, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca elementi informativi aggiornati che consentano di verificare la sussistenza, anche per il biennio 2025-2027, delle condizioni che avevano giustificato, a suo tempo, l'invarianza degli oneri o se, invece, la

proroga del periodo di affidamento possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 11

Clausola di invarianza finanziaria

Le norme, prevedono che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.